



Mantova, 19 novembre 2020
PS 50/89/2020
Pg 66367/2020

OGGETTO: ORDINANZA. MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE a valere per il periodo in cui regione Lombardia si troverà in zona rossa o in zona arancione ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, in relazione alla situazione emergenziale in atto per epidemia COVID-19. Sospensione misure temporanee riferite al traffico privato durante gli episodi di perdurante accumulo di inquinanti.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza prot. PS50/32/2020 (pge 68116/2020) in data 1 ottobre 2020 con cui disponeva le misure temporanee a valere fino al 10 gennaio 2021 per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento locale, ai sensi delle DGR 7095/2017, DGR 2055/2019 e DGR 3606/2020;

Considerato il perdurare di condizioni di criticità dovute alla epidemia in corso da COVID -19 che ha indotto il Governo alla emanazione del DPCM 3 novembre 2020 con il quale vengono individuati una serie di indicatori che definiscono livelli diversi di criticità in ordine crescente (c.d. zone gialla, arancione e rossa) in base alla diffusione della epidemia, su scala regionale;

Considerato che Regione Lombardia è stata inserita nella c.d. zona rossa;

Richiamata la DGR n.3823 del 9 novembre 2020 con cui è stata disposta la sospensione, durante gli episodi di accumulo degli inquinanti disciplinati dalle DGR n.7097/17 e DGR n.3606/2020, dell'applicazione delle misure temporanee di primo e secondo livello relativamente alla mobilità privata;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste le DGR n. X/7635 dell'11 luglio 2008 e DGR n. X/2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;

Vista la DGR n. X/6675 del 07/06/2017;

Vista la DGR n. X/7095 del 18/09/2017;

Vista la DGR n. X/449 del 2 agosto 2018;

Vista la DGR n. XI/2055 del 31/07/2019;

Vista la DCR n.XI/1022 de 21 /04/2020;



Vista la DGR n. XI/ 3606 del 28/09 /2020;

Visto il DPCM 3 novembre 2020;

Vista la DGR XI/3823 del 9/11/2020

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.”

Visto l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

in considerazione delle criticità correlate alla epidemia da COVID e sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 3823 del 9 novembre 2020, la sospensione, relativamente alla mobilità privata, dell’applicazione delle misure temporanee di 1° livello (limitazione all’utilizzo in ambito urbano delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel dalle 8.30 alle 18.30) e di 2° livello (limitazioni in ambito urbano per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30) in caso di applicazione in Regione Lombardia delle misure di cui agli artt.li 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, previste nello “scenario di tipo 3” (cd. Zona Arancione) o nello “scenario di tipo 4” (cd. Zona Rossa).

Restano in vigore le seguenti disposizioni in caso di attivazione delle misure di 1° e di 2° livello:

1° livello

A. al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure temporanee definite di 1° livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):

A.1. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016;

A.2. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

A.3. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

A.4. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;



Segreteria Sindaco

Via Roma, 39 – 46100 Mantova

Tel. +39 0376 338477 – 480 - 481 – 503

Fax +39 0376 2738020

segreteria.sindaco@comune.mantova.gov.it

www.comune.mantova.gov.it

A.5. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

A.6. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

A.7. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

2° livello

B. Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2° livello** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì,) in aggiunta alle misure di 1° livello sopra riportate:
B1. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016

Richiamate le disposizioni dell'allegato 2 DGR 7095/2017 e dell'allegato 4 della DGR 3606/2020 l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue: se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, potrà avvenire nel rispetto delle condizioni già stabilite, e sotto riportate, mediante un controllo quotidiano:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

AVVERTE CHE

- il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Mantova, arch. Carmine Mastromarino;
- l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui al punto A da 1 a 5 e al punto B 1. sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;



AVVISA CHE

Restano confermate le limitazioni strutturali e permanenti per i veicoli inquinanti di seguito indicate:

- autoveicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1, 2 e 3 diesel, fino al 10 gennaio 2021, fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle infrasettimanali, dalle 7,30 alle 19,30;
- autoveicoli Euro 0 e 1 benzina e Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel, dal 11 gennaio 2021, fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle infrasettimanali, dalle 7,30 alle 19,30;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1, fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30;
- autobus M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Mattia Palazzi

Sindaco di Mantova

